



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E MANAGEMENT DELLA DIDATTICA
UO AFFARI GENERALI E REGOLAMENTARI DELLA DIDATTICA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo con particolare riguardo all'art. 11 comma 2;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo in atto vigente;

VISTO il D.I. n.68/2015 di "Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il D.I. n.716/2016 di "Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici";

VISTO il D.I. n.402/2017 "Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTA la Delibera n.720/2021 del 20.07.2021 del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico n.202/2021 del 19.07.2021 avente per oggetto "Schemi tipo convenzioni per la formazione specialistica di area sanitaria, nell'ambito della rete formativa e al di fuori della stessa, per attività di tirocinio sia di natura assistenziale che non assistenziale e procedimento di stipula";

VISTA la delibera del Senato Accademico n.270/2021 del 14.10.2021 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. 1341/2017;

DECRETA

di emanare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti all'Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici di cui al Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 e dal D.I. n. 716 del 2 settembre 2016 e al D.I. 402/2017 e successivi.

Art. 2 Afferenza

1. Ai sensi del D.R. 3677 del 28/10/2019 che ha istituito la Scuola di Medicina e Chirurgia, le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, nonché la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica del Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè, afferiscono alla "Scuola di Medicina e Chirurgia" nonché, per la gestione amministrativo-contabile, al Dipartimento Universitario di riferimento in Banca dati MIUR.

2. La Scuola di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera afferisce al Dipartimento di riferimento in Banca Dati Miur (o STEBICEF) che se ne occupa anche dal punto di vista amministrativo contabile.

Art. 3 Organi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:

- a) il Direttore della Scuola;
- b) il Consiglio della Scuola;



c) la Commissione paritetica Docenti-Specializzandi istituita su base dipartimentale secondo quanto previsto nell' Articolo 9.

Art. 4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola;
- b) promuove e coordina le attività didattico-formative specifiche della Scuola di Specializzazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere;
- d) ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola;
- e) è responsabile dell'Assicurazione della Qualità della Scuola di Specializzazione, conformemente a quanto previsto dal D.I. 402/2017;
- f) designa, tra i Docenti del Consiglio della Scuola, un Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- g) può, altresì, delegare specifiche funzioni ad altri Docenti componenti il Consiglio della Scuola di Specializzazione;

3. L'incarico di Direttore di Scuola di specializzazione non può essere conferito al soggetto che già ricopra la carica di Direttore di altra Scuola di Specializzazione.

4. Ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, la carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa. Nel caso di settori scientifico-disciplinari di riferimento multipli, è eleggibile a Direttore della Scuola un professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa.

2. L'elettorato passivo, inoltre, è riservato ai Docenti che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio della Scuola alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.I. 68/2015 e del comma 3 dell'art.3 del D.I. 716/2016, e dell'art.1, comma 6 dell'allegato 1 al D.I._402/2017, il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo con un voto pesato nella misura di 0,3.



5. Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, per le Scuole di specializzazione ad essa afferenti e il Direttore del Dipartimento STEBICEF per la Scuola di Farmacia ospedaliera, con le modalità ed entro i termini previsti dai vigenti Regolamento Generale di Ateneo e Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni, provvedono a convocare una riunione del corpo elettorale.
6. La votazione si svolge con voto segreto ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni.
7. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessa di far parte della Scuola, il Presidente della Scuola di medicina e Chirurgia/Direttore STEBICEF, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore entro il più breve tempo e comunque nei termini previsti dalle disposizioni del vigente Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni.
8. La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.

Art.6 Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dai Professori e Ricercatori facenti parte del corpo docente della Scuola;
 - b) dai Professori a contratto, inclusi quelli appartenenti alla rete formativa della Scuola ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DI n. 68/2015 e dall'art. 3 comma 3 del D.I. n.716/2016;
 - c) da una Rappresentanza degli Specializzandi pari al 20% dei componenti di cui alla lettera a).
2. I Rappresentanti degli Specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia/Dipartimento STEBICEF almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di Specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni integrative, fermo restando che la durata del mandato avrà termine allo scadere del mandato degli altri rappresentanti in carica.
3. Il Consiglio:
 - a) programma le attività didattico-formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico determinando, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti in materia, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti degli Specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che gli Specializzandi devono eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale;
 - b) elegge il Direttore della Scuola;
 - c) nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo, valutazione qualitativa dell'apprendimento e certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando; nonché eventuali altri tutor con compiti di controllo delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi. Fra i Tutor nominati, il Consiglio può altresì individuare un coordinatore con funzione di raccordo e sintesi per le attività loro pertinenti;



- d) propone agli Organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- e) costituisce un'apposita Commissione didattica al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli Specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento alla necessità di rotazione degli Specializzandi nell'ambito della rete formativa, nonché i criteri, gli strumenti e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità della didattica e dei tirocini;
- f) individua e definisce le modalità di accertamento e registrazione delle attività degli Specializzandi tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa e con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, le quali vanno documentate secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento;
- g) delibera in merito alle proposte di convenzioni con strutture esterne per la costituzione e l'aggiornamento della rete formativa coerentemente a quanto disposto dalla vigente normativa;
- h) delibera in merito alle proposte di convenzione con strutture esterne ai fini delle attività di tirocinio/stage fuori rete formativa;
- i) approva il Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione.

Art. 7 Convocazione e funzionamento del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui all'art. 6, secondo le norme che regolano il funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo previste dallo Statuto per i Corsi di Studio, e del Regolamento generale di Ateneo e norme correlate.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono, di norma, svolte dal Docente anagraficamente più giovane in ruolo.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce dovere istituzionale per tutti i componenti dello stesso.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (ad es. videoconferenza).
6. I singoli punti all'ordine del giorno possono essere approvati seduta stante; il verbale nella sua interezza dovrà essere approvato nella seduta successiva del Consiglio.

Art. 8 Commissione Didattica

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli Specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse nonché i criteri e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità didattiche si avvale di una Commissione didattica, come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione didattica è una modalità operativa delle attività del Consiglio ed è composta da un numero variabile di membri in rapporto alle esigenze di ciascuna Scuola di Specializzazione. Di diritto fanno parte della Commissione Didattica: il Direttore della Scuola, uno o più Docenti, un Rappresentante degli Specializzandi per ciascun anno di corso eletto dagli



stessi, il Coordinatore dei Tutor, ove nominato. La Commissione didattica propone al Consiglio della Scuola l'organizzazione e le modalità di svolgimento e/o frequenza delle attività formative teoriche, pratiche e di tirocinio ed elabora i criteri e gli indicatori per la valutazione e assicurazione della qualità.

Art. 9 Commissione paritetica docenti specializzandi

1. Al fine di favorire le attività di Coordinamento fra le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia/Dipartimento STEBICEF e le procedure di Assicurazione della Qualità, ciascun consiglio di Dipartimento, su proposta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione ad esso afferenti, provvede alla costituzione di una Commissione paritetica Docenti-Specializzandi (CPDS).
2. La CPDS è composta da un Docente e da uno specializzando per ciascuna scuola del Dipartimento fatta eccezione per i Dipartimenti sede di un'unica Scuola di specializzazione per i quali la composizione minima deve prevedere almeno 4 componenti.
3. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione individua per sorteggio il docente Componente della Commissione. La componente degli Specializzandi verrà sorteggiata tra i Rappresentanti degli Specializzandi nei Consigli delle Scuole afferenti a ciascun Dipartimento.
4. Tra i Docenti componenti la CPDS viene individuato un Coordinatore che può, laddove necessario ai fini del suo mandato, partecipare ai lavori delle Commissioni Didattiche di ciascuna Scuola.
5. La CPDS, oltre ad una generale attività di controllo e di verifica della qualità, esprime specifico parere sulla coerenza tra crediti formativi assegnati alle singole discipline e gli obiettivi formativi del corso e degli insegnamenti.
6. La CPDS si riunisce di norma due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.

Art. 10 Gestione amministrativo-contabile della Scuola di Specializzazione

1. La gestione amministrativa e contabile della Scuola di Specializzazione è affidata al Dipartimento di riferimento individuato in Banca dati MIUR, fermo restando che le procedure di immatricolazione e la gestione amministrativa delle carriere degli iscritti sono rimesse ai competenti Uffici dell'Ateneo.

Art.11 Corpo docente

1. Il corpo Docente delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da Professori a contratto, inclusi quelli operanti nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, e nominati a tal fine dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia per le Scuole di specializzazione di competenza (e dal Dipartimento di riferimento per Farmacia Ospedaliera), su proposta dei Consigli delle Scuole di specializzazione, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-



disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Per le Scuole sede amministrativa di rete formativa interateneo che comportano la partecipazione dei docenti delle sedi concorrenti al Consiglio della Scuola, può essere previsto l'inserimento degli stessi fra i requisiti disciplinari in banca dati CINECA e comunque secondo quanto previsto dai Protocolli d'Intesa sulla rete formativa interAteneo delle scuole di specializzazione di area sanitaria, stipulati annualmente.

Art. 12 Rete formativa

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria operano nell'ambito di una rete formativa. La struttura di Sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

2. Le necessità e le dimensioni della rete formativa delle Scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede in relazione ai requisiti ed agli standard definiti dal MIUR per ogni tipologia di Scuola.

3. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università che, pertanto, appartengono alla rete formativa.

4. L'Università assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio Sanitario.

5. L'inserimento dei Presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio Sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei prescritti requisiti strutturali e di qualità.

6. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale in base a specifiche convenzioni. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono individuate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

7. Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, sentito il Consiglio della scuola di specializzazione, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario nazionale ma comunque convenzionate con la Scuola di Specializzazione. Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto anche dei parametri di valutazione scientifica riportati nell'allegato 4 del D.I. 402/2017.

8. I Dirigenti delle Strutture sanitarie a cui è affidato incarico di insegnamento, assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, i relativi dati anagrafici devono essere inseriti nelle apposite Banche dati di Ateneo a cura della competente struttura di riferimento.



9. Lo Specializzando viene assegnato alle Unità Operative o ai Servizi delle Strutture facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume responsabilità crescenti, con particolare riguardo all'ultimo anno di Corso. Tali responsabilità derivano dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor e dal Direttore della Scuola in un apposito libretto-diario informatizzato. In ogni caso, il ruolo dello specializzando non deve intendersi sostitutivo del personale strutturato.

Art. 13 Percorsi didattici, attività formative, prova finale e conseguimento del Titolo

1. I percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo secondo quanto dagli articoli 2 del DM 68/2015 e del D.I. 716/2016 e presenti negli ordinamenti didattici di ciascuna Scuola di Specializzazione, nonché alle previsioni del D.I. 402/2017.

Art. 14 Ammissione, immatricolazione e iscrizione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

2. Per i medici in formazione specialistica, il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole di Specializzazione.

2.a. Per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera il numero dei posti da bandire è definito ogni anno dalla Scuola di Specializzazione tenendo conto della programmazione su base nazionale.

2.b. Per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai "non medici", afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, il numero dei posti da bandire sono definiti ogni anno dalle singole Scuole di Specializzazione in base alla valutazione del fabbisogno regionale e nazionale delle figure professionali specifiche.

3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da fondi esterni nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili in Banca Dati.

Art. 15 Idoneità fisica - Sorveglianza sanitaria - Copertura assicurativa

1. Al momento dell'immatricolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'inizio delle attività, lo Specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente.

2. Ai Laureati in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo (sorveglianza sanitaria) nei confronti di tutti i rischi occupazionali previsti per legge al pari dei dipendenti di ruolo con oneri a carico dell'Azienda sanitaria presso cui si svolgono le attività formative.



3. L'Azienda sanitaria presso cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

4. Sono a carico dell'Università gli oneri connessi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa svolta dal Laureato in formazione specialistica di area sanitaria non medica.

Art. 16 Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il laureato in Medicina e Chirurgia in formazione specialistica stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.

Art. 17 Posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione prevista dal decreto ministeriale di ammissione.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione specialistica ammesso in soprannumero deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 Tasse e contributi di iscrizione

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità determinati dai competenti organi collegiali di Ateneo.

Art. 19 Frequenza - Impegno orario

1. La frequenza al Corso di Specializzazione è obbligatoria.

2. L'impegno orario richiesto allo Specializzando è pari a quello della corrispondente figura della dirigenza medica e sanitaria a tempo pieno.

3. Lo specializzando deve svolgere un programma che si articola su 38 ore settimanali.

4. Lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo.

Art. 20 Modalità di rilevazione delle presenze

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione, nel proprio regolamento, dovrà prevedere idonei sistemi di controllo delle presenze.

2. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile delle strutture in cui si è svolta l'attività.



Art. 21 Assenze e sospensione della formazione specialistica

1. Le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico nei casi in cui è prevista la corresponsione.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello Specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo Specializzando può usufruire.

3. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo Specializzando è tenuto ad avvisare la Direzione della Scuola. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, di norma nell'anno d'iscrizione e, comunque, non oltre la durata legale del corso. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

4. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia, sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Art. 22 Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La Specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

2. La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi secondo le disposizioni del D.lgs n.151/2001, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio amministrativo competente dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

3. Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione all'Ufficio amministrativo competente dell'Università.



4. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, Specializzando, in alternativa alla madre.
5. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere che corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale.
6. Resta ferma l'applicazione delle normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza "a rischio".

Art. 23 Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il laureato in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il laureato in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento dell'anno di formazione.

Art. 24 Libretto diario della formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario informatico delle attività formative nel quale vengono regolarmente annotate e validate con firma del tutor, e la supervisione del Direttore, le attività svolte dallo Specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello Specializzando.
2. Lo Specializzando è tenuto a riportare nel libretto di formazione specialistica il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che non siano acquisibili direttamente tramite flussi informativi, che devono essere validati dal Responsabile della struttura presso cui lo Specializzando svolge la formazione.
3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni da parte dei Docenti circa la frequenza delle attività didattiche formali nonché gli esiti delle verifiche parziali (se previste) relative a ciascun insegnamento nel corso dell'anno.
4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e certifica il contenuto del libretto.

Art. 25 Trasferimenti

1. Il trasferimento dello Specializzando da altri Atenei o per altri Atenei può essere consentito, previa dichiarazione resa dagli Uffici amministrativi



competenti in relazione alla disponibilità di posto ed alle condizioni di ammissibilità con nulla osta reso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata. Il trasferimento può essere concesso:

- previa verifica del rispetto della capacità recettiva della scuola di specializzazione;
- in presenza del nulla osta rilasciato dall'Ateneo di origine e da quello di destinazione;
- solo dopo il primo anno di corso ed in ogni caso, non in corso di anno;
- solo in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto e rappresentati al competente Consiglio della Scuola che dovrà deliberare in merito entro 30 giorni.

2. Sarà cura del competente Ufficio effettuare la comunicazione al Ministero per la copertura finanziaria del costo del trasferimento.

Art. 26 Rinuncia

1. Lo Specializzando che intenda rinunciare alla prosecuzione della formazione specialistica è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore della Scuola di Specializzazione ed al competente Ufficio amministrativo dell'Università.

Art. 27 Incompatibilità

1. L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro Corso universitario di qualsiasi tipo. La contemporanea iscrizione ad un corso di specializzazione e al dottorato di ricerca è consentita allo specializzando iscritto all'ultimo anno ai sensi della legge 240/2010.

2. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno, al Medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello schema di contratto di formazione specialistica ex DPCM 6 luglio 2007.

3. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, lo specializzando, per poter frequentare la Scuola di Specializzazione, deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 28 Formazione fuori rete formativa

1. È possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà esplicitare le attività oggetto della



formazione, le strutture coinvolte e il tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica, l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante.

2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
3. La copertura assicurativa è a carico dell'Azienda di riferimento ovvero della struttura italiana o straniera ospitante ovvero, in caso di indisponibilità delle stesse, dello specializzando il quale ne assumerà in via esclusiva ogni onere e costo rilasciando a tal fine apposita dichiarazione liberatoria.
4. Per la durata dell'attività formativa gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono a carico della struttura ospitante alle stesse condizioni previste per il personale da quest'ultima dipendente.
5. Lo svolgimento di attività formativa fuori rete sarà comunque oggetto di apposito atto convenzionale da stipularsi con le strutture ospitanti anche per le finalità di cui ai commi 3 e 4.

Art. 29 Formazione e attività didattica formale

1. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il laureato in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 30 Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del laureato in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al laureato in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 31 Attività di tutoraggio

1. Il tutor è di norma uno specialista nella disciplina della Specializzazione, che opera nelle strutture dove gli Specializzandi svolgono la propria attività formativa.
2. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
3. Il numero di laureati in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
4. Sono compiti principali del tutor:
 - cooperare con il Responsabile della Struttura dove si svolge l'attività formativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il laureato in formazione;



- essere di riferimento allo Specializzando per tutte le procedure ed atti, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione e certificare le competenze acquisite dallo Specializzando.
5. Il tutor è il referente dello Specializzando nella struttura in cui si svolge l'attività pratica (stage, attività professionale, etc) e, in particolare:
- a) indica l'obiettivo dell'attività da svolgere
 - b) inserisce lo Specializzando nel gruppo di lavoro
 - c) controlla e attesta la frequenza
 - d) controlla il comportamento e l'apprendimento dello Specializzando
 - e) assegna specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione.

Art. 32 Valutazione in itinere e prova finale

1. La Scuola di Specializzazione predispone prove in itinere mediante le quali, periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, deve essere verificata l'acquisizione delle competenze da parte degli specializzandi anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.
2. In caso di sospensione della formazione, l'esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire sessioni di valutazione straordinarie per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.
3. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento e la relativa valutazione è espressa mediante giudizio.
4. Modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle verifiche annuali devono essere indicati dettagliatamente nel Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione.
5. La verbalizzazione della prova di fine anno viene effettuata online secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo in materia.
6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di Specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dai giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
7. La Commissione giudicatrice dell'esame di diploma, nominata con Decreto Rettorale, è composta da docenti della Scuola, in numero non inferiore a 5. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola.
8. Il voto dell'esame finale di diploma è espresso in cinquantesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
9. Al termine del Corso di Specializzazione lo Specializzando consegue il Diploma di Specializzazione corredato dal *Diploma Supplement* rilasciato dall'Università di Palermo ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.M. 270/2004 che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo Specializzando ed eventuali altre attività che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.



Art. 33 Valutazione della qualità della didattica, del percorso di addestramento professionalizzante e placement

1. Nelle more dell'accreditamento dei Corsi di Specializzazione, ciascuna Scuola di Specializzazione deve prevedere forme di valutazione periodica della qualità delle attività formative sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica dotandosi di una Commissione apposita per l'Assicurazione della Qualità designata dal Consiglio della scuola su proposta del Direttore.

2. La Commissione AQ è presieduta dal Direttore della Scuola e composta da due Docenti appartenenti al Consiglio e da un rappresentante degli Specializzandi.

3. I Direttori delle Scuole e le Commissioni AQ operano anche nell'ambito del *job-placement* come front-office di primo livello comunicando ai portatori di interesse (Istituzioni pubbliche e private che operano nell'ambito del Sistema sanitario) i curricula degli specializzandi che hanno acquisito il titolo. Tale attività, in una seconda fase viene presa in carico dal Settore *Placement* di Ateneo che, mediante l'utilizzo degli strumenti telematici all'uopo predisposti, effettua il monitoraggio della condizione occupazionale fino a 5 anni dal conseguimento del titolo, gestisce l'eventuale *placement* e *re-placement* e l'aggiornamento dei profili professionali degli specialisti.

Art. 34 Regolamenti didattici delle singole Scuole di Specializzazione

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione predispone un regolamento della Scuola nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente in materia e dall' Ordinamento didattico della Scuola.

2. Il Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione deve, in particolare, specificare le modalità di valutazione dello specializzando e la programmazione del percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola. A tal fine, al predetto regolamento andrà allegato l'Ordinamento didattico ed il Piano di studio generale della Scuola.

3. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione, deliberati dal Dipartimento cui la Scuola afferisce, devono essere approvati nel rispetto delle norme statutarie singolarmente o in base ad uno schema quadro preventivamente approvato dagli Organi collegiali di Ateneo.

Art. 35 Stipula delle convenzioni per la formazione specialistica sanitaria

1. La procedura di stipula delle convenzioni per la formazione specialistica sanitaria è disciplinata con delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione che approvano gli schemi tipo nell'ambito della rete formativa e al di fuori della stessa, per attività di tirocinio sia di natura assistenziale che non assistenziale in ragione delle attività formative di ciascuna Scuola di Specializzazione.

2. La stipula delle convenzioni, con riferimento agli schemi tipo richiamati al comma precedente prevede il seguente *iter*: verifica delle informazioni e dei requisiti, nel rispetto delle vigenti norme, a cura della competente Scuola di specializzazione che approva e propone, per conseguente esame e



deliberazione di competenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, previo parere degli uffici competenti, per autorizzare la stipula delle convenzioni con firma del Presidente pro tempore.

3. Per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera o altra Scuola Sanitaria non raccordata con la Scuola di Medicina e Chirurgia, le funzioni, di cui al comma 2, demandate a quest'ultima e al Presidente della stessa, sono assegnate al Dipartimento di riferimento ed al Direttore dello stesso.

Art. 36 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare il Dlgs n. 368/1999; la L. n. 240/2010, il D.I. n. 68/2015, D.I. n. 716/2016, il D.I. n. 402/2017 e successivi, il vigente protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e l'università stipulato ai sensi del d.lgs. n.517/99, le deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione sull'approvazione degli Schemi tipo di convenzione per la formazione specialistica di area sanitaria, nell'ambito della rete formativa e al di fuori della stessa, per attività di tirocinio sia di natura assistenziale che non assistenziale in ragione delle attività formative di ciascuna Scuola di Specializzazione, nonché le norme statutarie e regolamentari di riferimento.

2. Sono espressamente abrogate le disposizioni del Regolamento Scuole di Specializzazione di Area sanitaria emanato con D.R. 1341/2017 del 19.04.2017.

II RETTORE
Prof. Fabrizio Micari